



CORTE DEI CONTI



SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

SEGRETERIA CONTI GIUDIZIALI

Prot. n. 0009660-22/12/2015-SG_VEN-T64-P

Al Sindaco
del Comune di Pincara
G. Matteotti, N. 287
45020 - Pincara (Ro)

OGGETTO: Restituzione conti giudiziali.

Giusto quanto disposto con i decreti di estinzione N. 2900 / 2015, N. 2901 / 2015, N. 2902 / 2015, N. 2903 / 2015, N. 2904 / 2015, N. 2905 / 2015, N. 2906 / 2015 del Presidente di questa Sezione, si restituiscono i conti allegati.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 2900 - 2015

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 13686 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA
del COMUNE - PINCARA
per la Provincia di ROVIGO
per il Periodo 01/01/2006 31/12/2006
depositato il 22/06/2009

Vista la Relazione N. 2711 - 2015 predisposta sull'indicato conto dal Dott. GENNARO DI CECILIA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il

15 DIC 2015

Sezione Giurisdizionale per la Regione VENETO
Per copia conforme all'originale esistente presso
questo Ufficio.

Venezia,

21 DIC. 2015

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 2901 - 2015

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 13690 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTE D'IDENTITA'

Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA
del COMUNE - PINCARA
per la Provincia di ROVIGO
per il Periodo 01/01/2006 31/12/2006
depositato il 22/06/2009

Vista la Relazione N. 2712 - 2015 predisposta sull'indicato conto dal Dott. GENNARO DI CECILIA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 15 DIC. 2015
CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la regione VENETO
Per copia conforme all'originale esistente presso
questo Ufficio.

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)



21 DIC. 2015
C. G. Carlino



Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 2902 - 2015

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 13689 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA
del COMUNE - PINCARA
per la Provincia di ROVIGO
per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007
depositato il 22/06/2009

Vista la Relazione N. 2713 - 2015 predisposta sull'indicato conto dal Dott. GENNARO DI CECILIA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 15 DIC. 2015

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la regione VENETO
Per copia conforme all'originale esistente in
questo Ufficio.

21 DIC. 2015

Seccia. *[Signature]*

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 2903 - 2015

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 13701 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTE D'IDENTITA'

Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA

del COMUNE - PINCARA

per la Provincia di ROVIGO

per il Periodo 01/01/2007 31/12/2007

depositato il 22/06/2009

Vista la Relazione N. 2714 - 2015 predisposta sull'indicato conto dal Dott. GENNARO DI CECILIA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il
CORTE DEI CONTI 2015

Sezione Giurisdizionale per la Regione VENETO
Per copia conforme all'originale esistente presso
questo Ufficio.

Venezia, 21 DIC. 2015
IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 2904 - 2015

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 13210 - CONTO DEL TESORIERE
Reso dall'Istituto di Credito CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
del COMUNE - PINCARA
per la Provincia di ROVIGO
per il Periodo 01/01/2008 31/12/2008
depositato il 17/06/2009

Vista la Relazione N. 2715 - 2015 predisposta sull'indicato conto dal Dott. GENNARO DI CECILIA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il

15 DIC. 2015

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
Per copia conforme all'originale esistente presso
questo Ufficio. 21 DIC. 2015
Venezia. *[Signature]*

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 2905 - 2015

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 13688 - CONTO DELL'ECONOMO
Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA
del COMUNE - PINCARA
per la Provincia di ROVIGO
per il Periodo 01/01/2008 31/12/2008
depositato il 22/06/2009

Vista la Relazione N. 2716 - 2015 predisposta sull'indicato conto dal Dott. GENNARO DI CECILIA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il

CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
Per copia conforme all'originale esistente presso
questo Ufficio.

21 DIC. 2015

Venezia,

[Signature]

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)





Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DECRETO N. 2906 - 2015

IL PRESIDENTE

Visto il Conto Giudiziale n.ro 13702 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CARTE D'IDENTITA'

Reso dall'Agente Contabile CASTIGLIERI MIRELLA
del COMUNE - PINCARA

per la Provincia di ROVIGO

per il Periodo 01/01/2008 31/12/2008

depositato il 22/08/2009

Vista la Relazione N. 2717 - 2015 predisposta sull'indicato conto dal Dott. GENNARO DI CECILIA, Magistrato designato a riferire sui conti giudiziali dei contabili del Comune di PINCARA; con la quale si propone che il conto medesimo venga dichiarato estinto ex art. 2 della L. n. 20/1994, per l'assorbente considerazione che la relazione istruttoria interviene già decorsi cinque anni dal deposito del conto de quo ed entro tale termine non risultano elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del Procuratore Regionale Contabile;

Sentito il Procuratore Regionale, al quale la relazione del Magistrato istruttore è stata trasmessa da questo Presidente e che ha apposto il proprio visto sulla stessa;

Visti gli articoli 44, 45 e segg. del R.D. 1214/1934, gli artt. 27 e segg. del R.D. n. 1038/1933, nonché il citato art. 2 della L. n. 20/1994;

P.Q.M.

- dichiara **ESTINTO** il giudizio sul conto in epigrafe, ferma restando la responsabilità amministrativa e/o contabile del contabile redigente il conto giudiziale medesimo;
- ordina la restituzione del conto giudiziale e dell'allegata documentazione giustificativa all'Amministrazione;

Dato in Venezia il 15 DIC. 2015
CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la regione VENETO
Per copia conforme all'originale esistente presso
questo Ufficio.

21 DIC. 2015
[Signature]

IL PRESIDENTE
(Dott. Guido Carlino)

